

CONTRIBUTO UNIFICATO



R.G.N. 8089/2008

Cron. 19727

Rep. 1301

Ud. 27/5/2015

19727/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aldo CECCHERINI	Presidente
dott. Aniello NAPPI	Consigliere
dott. Antonio DIDONE	Consigliere
dott. Rosa Maria DI VIRGILIO	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

SFRISO IVANO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Gramsci n. 28, presso l'avv. MANILIO FRANCHI, dal quale, unitamente all'avv. MICHELE MASSELLA del foro di Verona, è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso - c.f.: SFR VNI 51B16 C638N -

OGGETTO: opposizione a dichiarazione di fallimento

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DELLA MARKITALIA COMPUTER S.R.L. e FACTORIT S.P.A.

INTIMATI

avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 226/07, pubblicata il 16 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio

1004
2015



2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Massella per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice PRATIS, il quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ed in subordine per l'integrazione del contraddittorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 29 luglio 2004, il Tribunale di Torino rigettò l'opposizione proposta dalla Markitalia Computer S.r.l. avverso la sentenza emessa il 30 novembre 2000, con cui era stato dichiarato il fallimento dell'opponente.

2. — L'impugnazione proposta dalla Markitalia è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza del 16 febbraio 2007.

Premesso che la società appellante non aveva contestato l'entità del passivo accertato e dell'attivo acquisito, risultanti dalla relazione predisposta dal curatore ai sensi dell'art. 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e contenuta nel fascicolo del fallimento, la Corte ha affermato che lo stato d'insolvenza è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti o azioni di recupero di crediti, dovendosi avere riguardo all'incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, quali che siano i fatti esteriori nei quali si manifesta. Ha confermato poi l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta dall'opponente, ribadendo in particolare che i capi concernenti lo svolgimento di trattative finalizzate alla stipulazione di una transazione mai conclusa miravano ad eludere le limitazioni probatorie poste dall'art. 1967 cod. civ.

3. — Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, Ivano Sfriso, già presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato della Markitalia. Gli intimati non hanno svolto attività

g



difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, si rileva che, nel proporre il ricorso per cassazione, il ricorrente ha precisato di agire non già in qualità di legale rappresentante della società fallita, nei confronti della quale sono state pronunciate sia la sentenza di primo grado che quella d'appello, bensì in proprio, a tutela dell'interesse personale da lui vantato all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento, essendo imputato del reato di bancarotta in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Torino, per aver ricoperto la carica dapprima di consigliere e in seguito di presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato della società fallita, nonché per aver agito in qualità di amministratore di fatto della stessa, in epoca ancora successiva e fino alla dichiarazione di fallimento.

La predetta dichiarazione, pur evidenziando un indubbio interesse all'accertamento negativo dello stato d'insolvenza, non può ritenersi peraltro sufficiente a giustificare il riconoscimento della legittimazione ad impugnare la sentenza di appello emessa nei confronti della società. E' pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, la formulazione letterale dell'art. 18 della legge fall., attribuendo a qualunque interessato la facoltà di proporre opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, consente di riconoscere la relativa legittimazione, *jure proprio*, anche all'amministratore di una società di capitali, il quale, pur non essendo direttamente assoggettato al fallimento, in virtù dell'autonoma soggettività giuridica di cui è dotata la società, è portatore di un interesse concreto ed attuale alla rimozione della relativa pronuncia, per gli effetti che possono derivarne a suo carico sia sul piano morale che su quello patrimoniale, in relazione al-

g



l'eventuale contestazione di reati o alla proposizione di azioni di responsabilità, per i quali sia tenuto a rispondere personalmente, nonché alle particolari restrizioni previste nei suoi confronti dal combinato disposto degli artt. 49 e 146 della legge fall. (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2006, n. 3368; Cass., Sez. I, 28 giugno 2002, n. 9491). Tale interesse, pur consentendogli non solo di proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento emessa nei confronti della società, ma anche di spiegare intervento nel giudizio di opposizione promosso da quest'ultima, per sostenere le ragioni da essa fatte valere (cfr. Cass., Sez. I, 18 gennaio 2008, n. 971; 27 maggio 1997, n. 4698), non gli attribuisce tuttavia, nel caso in cui non sia stato egli stesso a promuovere il giudizio, la posizione di soggetto legittimato ad impugnare la relativa sentenza: qualora vi abbia partecipato, il suo intervento è infatti riconducibile non già al primo, ma al secondo comma dell'art. 105 cod. proc. civ., e gli consente pertanto di aderire all'impugnazione proposta dalla società fallita, ma non d'impugnare autonomamente la sentenza emessa nei confronti di quest'ultima, ove essa non abbia esercitato la relativa facoltà o abbia prestato acquiescenza alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 25 agosto 1995, n. 8996; 12 agosto 1992, n. 9549); nel caso in cui, come nella specie, non abbia partecipato al giudizio, la sua legittimazione all'impugnazione non è invece ricollegabile agli artt. 110 e 111 cod. proc. civ., non rivestendo egli la qualità di successore a titolo universale o particolare della società fallita, con la conseguenza che trova applicazione la regola generale secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel precedente grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. III, 4 giugno 2013, n. 14036; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 520; Cass., Sez. I, 16 giugno 2006, n. 13954).



Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, restando in tal modo superata, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della G.E. Capital S.F. S.p.a. (già Filea Leasing S.p.a.), alla quale non risulta notificato il ricorso, nonostante la posizione di litisconsorte necessaria da essa rivestita in qualità di creditrice che ha promosso, unitamente alla Factorit, la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15106; 24 maggio 2013, n. 12995).

2. — Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore



Il Presidente

